

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FASCINA, BARELLI, PITTALIS, ENRICO COSTA, BELLOMO, CALDERONE, BENIGNI, ORSINI, SACCANI JOTTI, CASASCO, GENTILE, DE PALMA, NEVI, D'ATTIS, BOSCAINI, GATTA, DE MONTE, BATTILOCCHIO, CATTANEO, BAGNASCO, PAOLO EMILIO RUSSO, MARROCCO, SQUERI, TASSINARI, MAZZETTI, PELLA, CASTIGLIONE**

Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori

*Presentata il 27 novembre 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache giudiziarie raccontano sempre più frequentemente di episodi di violenze e di gravi reati contro la persona e il patrimonio. Occorre purtroppo constatare come molti di questi episodi abbiano come protagonisti soggetti infra-quattordicenni. Inoltre, è sempre più frequente l'utilizzo di soggetti infra-quattordicenni da parte delle diverse organizzazioni criminali.

È importante sottolineare che utilizzare soggetti infra-quattordicenni — anche da parte della criminalità organizzata — per compiere reati, spesso gravissimi contro la

persona e il patrimonio, è un fenomeno radicato in modo trasversale in tutto il Paese, non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione, ma anche in molte grandi città del nord e del centro Italia; si fa riferimento in particolare alle realtà dei campi rom e alla partecipazione attiva di soggetti infra-quattordicenni a reati contro il patrimonio, quali furti, compiuti con destrezza, nelle stazioni e nei luoghi affollati. È imprescindibile, quindi, una risposta di carattere generale e sistematico a questa realtà criminale che si è trasformata qualitativamente negli ultimi anni quanto a

capacità aggressiva, una risposta che poggia, in primo luogo, sull'abbassamento dell'età dell'imputabilità, che si propone sia fissata a tredici anni.

Tale proposta è coerente con molte istanze provenienti dal mondo della giustizia penale ed è allineata alle esperienze di altri ordinamenti di Paesi occidentali. Si pensi, tra gli altri, al Canada dove la soglia dell'imputabilità è di dodici anni, ovvero, per soluzioni ancora più radicali, al Regno Unito e alla maggior parte degli Stati dell'Australia nonché alla Nuova Zelanda, dove l'età ufficiale della responsabilità penale si attesta, addirittura, a dieci anni compiuti. La proposta medesima risponde alla necessità di un intervento generale sul sistema della giustizia penale minorile, conforme al principio fondamentale il quale esige che la verifica della capacità di intendere e di volere venga necessariamente condotta caso per caso.

Resta fermo, nel contesto dell'attuale sistema di giustizia penale minorile, che l'accertamento della capacità di intendere e

di volere — che, secondo la presente proposta di legge riguarderà i soggetti di età compresa tra i tredici e i diciotto anni — necessita di una verifica, non soltanto criminologico-clinica ma anche di contesto, cioè basata su una molteplicità di fattori, quali la storia individuale dell'autore del reato, il contesto familiare, l'ambito sociale di provenienza e la nazionalità; l'onere della suddetta valutazione viene mantenuto in capo all'organo della pubblica accusa (e del consulente tecnico di cui esso si avvale), in fase di indagine e comunque in capo al tribunale per i minorenni, in fase processuale.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge, composta da due articoli, interviene da un lato sul codice penale, modificando gli articoli 97, 98, 224 e 225, e dall'altro lato modificando gli articoli 8 e 26 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale in materia di imputabilità dei minori)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Art. 97. — *(Minore degli anni tredici)* — Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i tredici anni »;

b) all'articolo 98, primo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente « tredici »;

c) all'articolo 224, primo e terzo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici »;

d) all'articolo 225, primo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

## Art. 2.

*(Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori)*

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici »;

b) all'articolo 26, comma 1, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « tredici ».



\*19PDL0171960\*